



Pavullo nel Frignano, lì 03.06.2026.

ORDINANZA N. 65

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. CUP D77H230001880001. CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA LE FORNACI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI. INTEGRAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- **Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 47 Prot. 9622 del 24.04.2026 con la quale si disponeva LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA LE FORNACI da valersi per tutti i mezzi h 24, compreso giorni festivi per consentire l'esecuzione di lavori di MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA LE FORNACI INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. CUP D73D230001880001;
- **Rilevato** che nel dispositivo veniva previsto, fra l'altro, il "solo transito dei mezzi dei residenti e diretti alle attività locali, secondo limitazioni di orario, portata, velocità, ecc. consoni allo stato del cantiere";
- **Precisato** che tale transito, stante la natura della viabilità e dei luoghi, avviene attraverso aree private con regolazione della circolazione a senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile, trattandosi di una situazione temporanea e limitata alla durata del cantiere;
- **Ritenuto** di integrare la propria citata ordinanza nel dispositivo specificando che fra le categorie di soggetti autorizzati al transito attraverso le aree private anzidette debbano intendersi anche i soggetti diretti presso le abitazioni dei residenti, quali familiari, ospiti o fornitori di servizi dagli stessi autorizzati, compatibilmente con le esigenze del cantiere e nel rispetto delle limitazioni in atto;
- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e al Decreto del Sindaco n. 12/2025 di conferimento degli incarichi di responsabili di Aree e Servizi;

ORDINA

Di integrare il dispositivo della propria precedente ordinanza n. 47 Prot. 9622 del 24.04.2026 prevedendo e specificando che:

"è altresì consentito il transito ai veicoli di soggetti diretti presso le abitazioni dei residenti, quali familiari, ospiti o fornitori di servizi dagli stessi autorizzati, compatibilmente con le esigenze del cantiere e nel rispetto delle limitazioni in atto".

Fermo il resto dei contenuti e dispositivi della citata ordinanza n. 47/2026.

Demanda

Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità;

Si notificati

mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi;

Avverte altresì

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili